

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1525-A

Relazione orale

Relatori AYALA e PIANETTA

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 3^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 23 luglio 2002

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

presentato dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro della giustizia

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della difesa

e col Ministro delle finanze

(V. Stampato Camera n. 2074)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 giugno 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 giugno 2002*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

- Disegno di legge, testo approvato dalla Camera dei deputati e
testo proposto dalle Commissioni riunite » 5

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

9 luglio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando tuttavia le Commissioni di merito a verificare la congruità delle sanzioni previste dal nuovo articolo 280-*bis* introdotto nel codice penale dell'articolo 3 del provvedimento in titolo rispetto a sanzioni talora più severe previste per fattispecie criminose connesse, come i reati di omicidio e di strage.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

10 luglio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 280 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 280-bis - (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) - Chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di armi, di dispositivi esplosivi o di altri dispositivi micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Per armi, dispositivi esplosivi o altri dispositivi micidiali si intendono:

1) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. *Identico:*

«Art. 280-bis - (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) - **Salvo che il fatto costituisca più grave reato**, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante **l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali**, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2) ogni arma o ordigno progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o irradianti o materie radioattive.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, del Governo, di altro organo istituzionale o altro ente pubblico, la pena è aumentata della metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale si applica la reclusione da sette a dodici anni.

La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone. La pena è della reclusione da tre a sette anni se dal fatto derivano lesioni gravissime a una o più persone. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se dal fatto derivano lesioni gravi a una o più persone.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, **di organi del Governo o di altri organi costituzionali**, la pena è aumentata **fino alla** metà.

Identico.

Soppresso

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 4.

1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma è sostituito dal seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 5.

Identico.

